

44.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	2399	FRACANZANI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto per i reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche o sindacali (315)	2399
Disegno di legge (Presentazione)	2418	PRESIDENTE	2399, 2418
Proposte di legge (Annunzio)	2399	ALESSI	2405
Proposte di legge (Seguito della discussione):		CARADONNA	2416
Senatori CODIGNOLA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (Approvata dal Senato) (501);		GONELLA, Ministro di grazia e giustizia	2400 2405, 2418
CERAVOLO DOMENICO ed altri: Concessione di amnistia per reati commessi in occasione di manifestazioni operaie o studentesche (37);		SANTAGATI	2399
FERRI MAURO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati commessi in occasione delle agitazioni studentesche e sindacali (81);		TUCCARI	2412
		Per lo svolgimento di una interrogazione:	
		PRESIDENTE	2419
		ARZILLI	2419

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 15 ottobre 1968.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Balasso e Taviani.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

PELLEGRINO ed altri: « Istituzione in Palermo di una sezione civile e di una penale della Corte di cassazione » (542);

BARTOLE ed altri: « Disciplina della produzione e della vendita della pasticceria » (543);

DURAND DE LE PENNE: « Norma transitoria nei riguardi degli ufficiali che abbiano rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento » (544);

PELLEGRINO ed altri: « Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille » (545);

PELLEGRINO ed altri: « Abolizione dell'imposta di consumo sul pesce » (546);

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: « Estensione dei benefici della legge 2 febbraio 1962, n. 37, ai ferrovieri combattenti della guerra 1915-1918 in pensione » (547);

CASSANDRO: « Avanzamento per anzianità dei tenenti colonnelli del ruolo speciale unico » (548).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede. Delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Codignola ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (approvata dal Senato) (501) e delle concorrenti proposte di legge Ceravolo Domenico ed altri (37), Ferri Mauro ed altri (81), Fracanzani ed altri (315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Codignola ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto; e delle concorrenti proposte di legge Ceravolo Domenico ed altri, Ferri Mauro ed altri, Fracanzani ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, i provvedimenti all'esame della Camera implicano notevoli questioni di ordine politico e di ordine giuridico, questioni che mi auguro questo ramo del Parlamento, senza nulla togliere a quello che il Senato ha in questa materia fatto e detto, voglia meditare e approfondire, migliorando la proposta di legge.

Devo innanzitutto rilevare che questo provvedimento di clemenza ha una serie di vizi di impostazione, direi peccati originali, in quanto è stato preparato dai proponenti con una superficiale conoscenza dei problemi giuridici che un provvedimento di tal genere in linea di massima comporta. E se noi teniamo conto che i governi in questa materia hanno da alcuni anni a questa parte (quindi non è un rimprovero che muovo all'attuale Governo) stabilito il poco commendevole costume di lavarsi un po' le mani, preferendo seguire un atteggiamento « pilatesco », dobbiamo dire che ciò ha aggravato gli errori e le distorsioni, che infatti sono riscontrabili nel provvedimento in esame.

Ricordiamo tutti quello che successe due anni or sono quando fu discusso il provvedimento di clemenza che si ricollegava *grosso modo* al ventennale della Repubblica. Credo che sia ancora viva l'eco delle discussioni e dei problemi cui quei dibattiti diedero origine.

Oggi il Governo si muove nello stesso binario: praticamente ha preferito adeguarsi alla proposta di legge parlamentare anziché offrire un suo proprio testo che, se non altro (l'onorevole Gonella, che è un ottimo cultore di diritto, me ne darà atto), sarebbe stato tecnicamente più perfetto, dal momento che il Governo, io penso, si sarebbe guardato bene dal presentare testi gravidi di errori tecnico-giuridici così madornali come quelli riscontrabili nel testo in esame.

Ma la questione non è solo giuridica o tecnica. Onorevole Gonella, ella è ministro e condivide quindi le responsabilità del Governo. La responsabilità è anche politica, direi che è soprattutto politica, e questa volta è più grave di quanto non lo sia stata due anni or sono, poiché è evidente che il Governo ha preferito la politica dello struzzo e nascondersi sotto le sabbie più o meno mobili della futura prospettiva di convergenza.

GONELLI A, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ha accettato in pieno la proposta Codignola e l'ha emendata. Non se ne è lavato le mani, come ella afferma.

SANTAGATI Preciserò allora perché poi è arrivato a questa successiva determinazione. In un primo momento il Governo non se ne occupò; poi, quando già era perfezionata la sua figura giuridico-costituzionale (perché, se non erro, il Governo ebbe la fiducia il 24 giugno, o per lo meno entrò nel pieno delle sue attribuzioni intorno a quella data), avendo avuto cognizione di una proposta di legge di iniziativa socialista, per motivi politici, più che giuridici e tecnici, si sentì portato ad appoggiarla, proprio in virtù di quelle future pattuizioni politiche alle quali accennavo quando ella, onorevole ministro, mi ha cortesemente interrotto. In altri termini, per non guastare le future prospettive dell'edizione aggiornata e corretta del centro-sinistra, il Governo, più che accettare, finì col subire l'iniziativa socialista: e, appunto dovendo subire tale iniziativa, dovette venire a patti con un testo talmente sconclusionato che (ella me ne darà atto, signor ministro) del primo articolo è rimasta soltanto una parte: se infatti esso fosse stato accettato — come i proponenti desideravano — nella sua integralità, avremmo di gran lunga aumentato gli errori e gli orrori di quel testo.

Del resto il provvedimento, data la matrice da cui proveniva, doveva necessariamente portare con sé i peccati originali che non sono stati lungo la strada eliminati.

Quale la genesi, l'ispirazione del provvedimento? La risposta è insita nelle stesse dichiarazioni fatte dai proponenti e nelle ulteriori enunciazioni sviluppate nel dibattito al Senato. Si è parlato, stranamente, non già d'un provvedimento di clemenza, quale notoriamente è l'amnistia; si è parlato quasi d'un atto di discolpa dei poteri costituiti, si è voluto presentare questo provvedimento più come un atto di riparazione di errori compiuti dagli organi preposti alla pubblica amministrazione che non di perdono per gli errori compiuti da cittadini che avevano violato la legge. E questo naturalmente ha creato una serie di equivoci nel corso della discussione al Senato e ne sta tornando a creare anche in quest'aula: da un lato ci sono coloro i quali considerano il provvedimento (e dal loro punto di vista forse non hanno tutti i torti) snaturato, perché, partendo dal presupposto che questo provvedimento, anziché perdonare chi ha sbagliato e delinquito, debba essere un atto di contrizione, la recita di un *mea culpa* da parte dello Stato e in particolare da parte del Governo, non possono concepire, non possono ammettere che poi nel corso dell'impostazione stessa e della redazione del testo si siano inseriti degli emendamenti, come ella stesso, onorevole ministro, ha riconosciuto: si sia cioè cercato di perfezionare il testo e di ridurre al minimo — o per lo meno presuntivamente al minimo — gli errori giuridici e tecnici cui il testo stesso dava luogo.

Questo dualismo di impostazione continuerà, presumo, in quest'aula, salvo non prevalga il buonsenso. Sono infatti stati preannunciati molti emendamenti estensivi del testo, che lo dovrebbero cioè riportare alla sua originaria impostazione. E quando ella, onorevole ministro, ha detto che il Governo non è rimasto agnostico dinanzi al problema e ha fatto proprio lo spirito se non la lettera della proposta di legge Codignola, non credo che con ciò ella abbia reso un elogio a se stesso e al Governo di cui fa parte.

Io devo innanzi tutto fare un'osservazione di ordine generale. Devo cioè sottolineare come siamo arrivati ad una vera e propria inflazione di provvedimenti di clemenza. L'ultimo provvedimento non risale che a due anni or sono e già se ne propone un altro il quale, oltre tutto, estende la sua efficacia a reati commessi fin dal 1° ottobre 1966. Cioè, se teniamo conto che con il precedente provvedimento sono stati amnistiati i reati commessi fino al 1° febbraio 1966, ciò vuol dire che il periodo non coperto da amnistia è di appena 7-8 mesi. In Italia vi è dunque quasi la consuetudine,

l'abitudine all'amnistia, si crea l'aspettativa dell'amnistia.

Non meraviglia dunque che molti detenuti, delinquenti comuni, pretendano ormai l'amnistia ad una certa scadenza, facendo una specie di media aritmetica delle amnistie concesse in passato. E non meraviglia che spesso a noi avvocati penalisti capiti di sentirci dire: ma come, si parla di amnistia, si sta elaborando un altro provvedimento di clemenza e noi non c'entriamo? Quasi che costoro subiscano una specie di ingiuria, di torto, di offesa per il fatto che l'amnistia non sia estensibile a certi altri reati.

Tutto questo, onorevole Gonella, non giova né alla serietà né alla certezza del diritto né all'autorità dello Stato, né a tutti quei principi che reggono il nostro ordinamento giuridico e che ben note forze di sinistra, che si servono di ogni strumento disponibile, compreso quindi anche quello dell'amnistia, vogliono distruggere. Sono quelle forze che vogliono rendere il diritto sempre meno certo e meno generale.

Noi ci saremmo augurati che di amnistie, per un certo periodo di tempo, non si fosse più parlato. E, se proprio un'amnistia si fosse voluta, a qualunque costo, essa avrebbe dovuto essere emanata secondo alcuni criteri generali che stanno a base del nostro diritto, con la massima restrizione possibile dell'area dei reati da cancellare. Non per nulla l'amnistia è stata definita *abolitio criminis*. Semmai, si sarebbe dovuta allargare l'area del condono.

In altri termini noi avremmo auspicato che si fosse fatto in modo di non dar vita ad un provvedimento che è doppiamente manchevole, da un lato perché si presenta come provvedimento, direi, parziale, di categoria, quasi un provvedimento settoriale; dall'altro perché, proprio per il fatto che, in un procedimento del genere, ripugna il concetto di parzialità e di settorialità, si è cercato di allargarlo, non apportando con ciò nulla di migliorativo al concetto originario.

Avremmo preferito, ripeto, che di amnistia non si fosse parlato, ma se proprio un provvedimento di amnistia si fosse voluto emanare avremmo preferito che esso fosse stato esteso alla generalità dei cittadini e non che si emanasse un provvedimento discriminatorio e parziale.

Che questa obiezione non sia gratuita, lo si avverte dall'imbarazzo con il quale lo stesso relatore al Senato (si tratta di un avvocato, di un parlamentare che ha il senso del

diritto) ha cercato di superare l'ostacolo, asserendo che provvedimenti di amnistia, diciamo così, parziali sono stati emanati anche per il passato: per esempio, l'amnistia più clamorosa, quella del 1946, la cosiddetta amnistia Togliatti, che riguardava i delitti politici. Ma la cosa è molto diversa. Innanzi tutto allora il clima era molto diverso: c'era ancora l'atmosfera di una guerra civile, l'atmosfera di una guerra perduta, un'atmosfera di odio e di rancore, e tutto ciò rendeva vastissimo il campo di applicazione dell'amnistia, come i fatti, purtroppo, hanno poi dimostrato. In secondo luogo, quell'amnistia non fu isolata, perché accanto all'amnistia per i reati politici ci fu anche quella per i reati comuni. La obiezione, quindi, che l'amnistia possa essere applicata anche a casi particolari, mi sembra poco fondata, o per lo meno molto discutibile, anche perché, se è vero quello che dicono le statistiche, si tratterebbe in questo caso di un centinaio di processi, riguardanti circa tremila imputati, salvo le estensioni che alcuni settori politici vorrebbero apportare. E' evidente che un'amnistia di tal fatta non può non essere un'amnistia di carattere discriminatorio.

E vorrei chiarire ancora un altro equivoco. La mia parte politica non è in via pregiudiziale contraria a provvedimenti di clemenza nei confronti della gioventù; anzi, noi sappiamo che la gioventù, proprio in virtù della sua età e della sua inesperienza, merita più comprensione di quanto non meritino altre categorie di cittadini. Secondo noi, tuttavia, si potevano e si dovevano studiare altri rimedi, pur previsti nel nostro codice vigente: si potevano prevedere per questi casi l'attenuante dei particolari valori morali e sociali, l'attenuante dell'articolo 62-*bis* oppure provvedimenti come la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel cartellino penale e tanti altri strumenti. Si sarebbe potuto con legge allargare questi strumenti e consentire deroghe particolari eventualmente ritenute giustificate dalla natura dei reati e dalla figura degli imputati. Ma è proprio qui la contraddizione insita nella volontà dei proponenti. Questo provvedimento, che doveva essere connaturato e connesso con la categoria dei giovani studenti, non si vede perché lo si sia voluto allargare ad altri settori, così che le originarie agitazioni studentesche sono diventate anche agitazioni politiche, sindacali e culturali.

Siamo arrivati addirittura al disastro del Vajont; il che, oltre che contraddire l'impostazione originaria del provvedimento che si di-

ceva dovesse essere indirizzato solo ai giovani, è divenuto la dimostrazione *a posteriori* dell'errata impostazione del problema.

In parole povere, l'aver voluto emanare una amnistia di carattere particolare ha finito proprio col costringere il legislatore a comprendere altre categorie. E — come dicevo — questo dimostra *a posteriori* la necessità che i provvedimenti di clemenza siano di natura generale e non particolare.

Se dovessimo argomentare per analogia, non vedo perché, una volta che si sono tirate in ballo le agitazioni politiche, si sia dovuto poi rimanere circoscritti nell'ambito di certi settori. L'onorevole Franchi ieri ha fatto riferimento ai giovani della nostra parte politica i quali molte volte, per quello zelo che li contraddistingue, finiscono con l'essere portati dinanzi al giudice e qualche volta finiscono con l'essere condannati. Se dunque vogliamo estendere l'amnistia alle agitazioni politiche, non vedo perché dovremmo retrodarla al 1° ottobre 1966 e non, ad esempio, tanto per citare un'altra data, al 1° ottobre 1956.

Quanto poi alle manifestazioni sindacali, è evidente che esse hanno tutte una particolare strutturazione, che è quella loro conferita in modo particolare dai sindacalisti di estrema sinistra, perché gli altri (e in particolare quelli a noi vicini) sono molti rispettosi della legge. Se dunque si vuole estendere l'amnistia, perché riferirsi soltanto alle agitazioni sindacali e non ad altre, di natura opposta? Se vogliamo riferirci alle manifestazioni culturali, perché dovremmo ricordarci delle agitazioni alla Biennale di Venezia soltanto, quando è noto che « contestazioni culturali » sono avvenute un poco dovunque in questa nostra allegra Repubblica?

Analoghe considerazioni possono essere formulate a proposito dell'estensione dell'amnistia a fatti connessi con il disastro del Vajont, con riferimento non certo alle vittime del disastro, che indubbiamente non rientrano sotto l'ala del perdono, ma ai cosiddetti sciacalli, a coloro che hanno commesso reati in occasione di una così immane tragedia. Ora fenomeni consimili si sono verificati anche in occasione di altri disastri, dalla frana di Agrigento all'alluvione di Firenze sino ai terremoti della Sicilia occidentale, e non si vede perché l'amnistia debba essere applicata in un caso e non negli altri.

Ciò dimostra, onorevole ministro, che quando si imbecca la strada sbagliata della parzialità si aprono nella legge tante maglie da indurre a riconsiderare l'unica soluzione possibile, quella della generalità del provvedimento.

to, perché ogni enunciazione particolare e ogni esemplificazione porta ad allargamenti o ad estensioni dell'amnistia che urtano contro il principio dell'eguaglianza: i cittadini italiani non possono essere divisi in due categorie, l'una di beneficiati e l'altra di danneggiati dall'amnistia!

Fatte queste considerazioni per quanto riguarda gli aspetti generali del provvedimento, desidero fare un altro rilievo in ordine alla sua impostazione. Al punto in cui le cose sono giunte e di fronte a un provvedimento come quello che siamo chiamati a esaminare e a votare, ho l'impressione che gli studenti siano stati soltanto il pretesto e siano diventati unicamente l'occasione per l'emanazione di un provvedimento di amnistia. Constatiamo in effetti che il provvedimento è stato esteso a categorie di persone assai più vaste degli studenti, sino a comprendere tutti gli agitatori politici, soprattutto comunisti o comunque di partiti di estrema sinistra, che sono stati fra i protagonisti delle vicende studentesche di questi ultimi anni.

Anche qui siamo arrivati a quegli ibridi compromessi che non risolvono il problema né sotto il profilo caro all'estrema sinistra né sotto il profilo cosiddetto moderato ed equilibrato del Governo. Ne è venuto fuori insomma un pateracchio; e ciò proprio in seguito alle varie limature e ai vari ritocchi che vi sono stati apportati.

Dalla stesura definitiva del testo è difficile ormai rendersi conto di chi siano i destinatari dei benefici previsti. Di difficilissima interpretazione è quella parte che riguarda i reati « commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali ». Dalla fredda enunciazione grammaticale sembrerebbe necessario il concorso di agitazioni e di manifestazioni, nonché del carattere studentesco e sindacale delle medesime. Sembrerebbe cioè che se si tratti soltanto di agitazioni o soltanto di manifestazioni; che se le stesse siano soltanto sindacali o soltanto studentesche la norma non vada applicata, perché il campo di applicazione dell'amnistia riguarda soltanto — come ho già detto — i casi in cui si tratti congiuntamente di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali.

Non riesco proprio a immaginare come potrà cavarsela il magistrato che dovrà dare una corretta interpretazione a questo provvedimento.

Prima di addentrarmi nel merito del provvedimento, tengo a ribadire un concetto che altri colleghi hanno già sostenuto e altri han-

no contraddetto; cioè che questo provvedimento non può sfuggire alla sua eziologia: è un provvedimento di clemenza, di perdono. Non si può parlare di un provvedimento di contrizione da parte dei poteri costituiti, quasi che il perdono debba chiederlo la società costituita attuale a coloro che hanno commesso reati (e vedremo di quale gravità e portata). Quindi, se il provvedimento è di clemenza (con ciò entro subito nel merito), non vedo perché si sia avuta tanta delicatezza nel definire l'ambito della pena edittale, anche se per fortuna è stata corretta una stortura originaria: nel testo originale — caso mai visto nei testi di amnistia — si faceva un elenco di tutti i reati previsti dal codice e dalle leggi speciali (era una specie di calepino dei reati) e ciò indubbiamente creava non soltanto questioni di stile e di forma, ma anche di sostanza giuridica di grande importanza e di grande momento. Per fortuna si è fatta un po' pulizia di questa aberrante impostazione; dico « un po' » perché sono rimasti dei residui, quanto mai gravi, di cui sottolineerò ora le conseguenze. Anzi, vedremo a quali conseguenze estreme potremmo arrivare mantenendo questo testo.

Ad esempio, a me pare che se avessimo fissato la pena edittale per i reati amnistiabili alla formula generale del quinquennio, avremmo varato un provvedimento già di amplissima portata per quanto attiene alla sistemica del nostro codice. Non si può concedere, infatti, l'amnistia *a posteriori* tenendo prima conto delle rubriche dei singoli processi e poi configurando i vari reati sulla base dei capi di imputazione. Ciò comporterebbe, infatti, enormi conseguenze. In primo luogo, lo Stato non finirebbe più con il perdonare, ma con il farsi perdonare; in secondo luogo, coloro che hanno delinquito finirebbero, anziché con il trovarsi di fronte al magistero punitivo dello Stato, con il vantare, essi, la pretesa alla grazia, alla subordinazione dello Stato nei loro confronti.

Ma soprattutto, poiché, purtroppo, le agitazioni non sono del tutto finite e le minacce di agitazioni sussistono, tra qualche semestre si dovrà fare necessariamente un altro provvedimento di clemenza per non creare sperequazioni tra quelli che hanno delinquito fino al 27 giugno 1968 e quelli che hanno delinquito successivamente. Come si vede, qui crolla tutto l'edificio, perché si arriva a una specie di contrattazione tra i delinquenti e i poteri costituiti, in virtù della quale saranno proprio i delinquenti a fare la parte delle vittime e lo Stato la parte del

cireneo che deve andare incontro ai violatori della legge.

Quindi a me pare che, se noi ci fossimo mantenuti nei limiti della latitudine della pena edittale di 5 anni, avremmo già esorbitato nell'atto di clemenza e di perdono verso questa categoria di cittadini colpevoli.

Nelle mie considerazioni tengo presente il testo della Commissione, ma so che sono stati presentati emendamenti ampliativi. Ad esempio, la lettera *b*) dell'articolo 1 parla di amnistia che riguarda l'articolo 338 del codice penale. Qui mi verrebbe quasi di sorridere per non piangere, perché mi accorgo che si vuole introdurre un'altra novità che mai avevo riscontrato nei precedenti provvedimenti di amnistia. Si è applicata, cioè, l'autopsia del reato: il reato è stato diviso in tante parti e si è preferito applicare l'amnistia a una parte sola. Infatti il reato di cui all'articolo 338 è amnistiato limitatamente alla violenza o minaccia recata a un corpo amministrativo. L'amnistia opera sì in questo caso, salvo che la violenza o la minaccia sia stata usata a un corpo politico, giudiziario o a una rappresentanza pubblica qualsiasi. In questi casi particolari, secondo il testo, l'amnistia non si applicherebbe.

Questo sistema di prendere un articolo del codice, di dividerlo, di farne delle fettine come se fosse un cocomero, parte delle quali si mettono in vendita ed altre nell'immondezzaio, oltre che essere pericoloso, non è una cosa seria.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si tratta di tre ipotesi diverse.

SANTAGATI. Per questo non si deve scendere alla casistica. Vedrà quali altre aberrazioni nascono da questa norma. Intanto con il riferimento ad una parte dell'articolo 338 andiamo incontro ad una amplificazione del massimo della pena edittale, che va fino a sette anni. Pertanto l'amnistia non è più applicabile solo fino ad un massimo di cinque anni.

L'articolo 1 del testo trasmesso dal Senato si riferisce poi, al punto *b*), all'articolo 419. Anche a questo proposito constatiamo una divisione, dal punto di vista logico, ancora più incomprensibile. Mi si dirà che si è voluto distinguere tra la devastazione e il saccheggio in quanto ontologicamente il saccheggio è qualcosa di più grave, che colpisce maggiormente la sensibilità, la moralità, la stessa società, che non la devastazione. Ma ella è un giurista, onorevole sottosegretario, e mi insegna che la differenza che passa tra devasta-

zione e saccheggio è la stessa che esiste tra danneggiamento e furto. Praticamente ella vuole amnistiare il danneggiamento attuato con la devastazione e non vuole amnistiare il furto, cioè la sottrazione compiuta con saccheggio. Questo avrebbe anche potuto avere una certa logica pur se ispirata ad una morale ipocrita, che opera per metà e che, come tutte le morali puritane, si risolve in grosse ingiustizie. Ma voglio ammetterlo. Il fatto è che più oltre è prevista una norma secondo cui reati importanti anche tre aggravanti — le quali possono anche ontologicamente essere incorporate nello stesso reato (caso tipico l'articolo 625: furto aggravato) — sono soggetti al beneficio dell'amnistia.

Perché dunque preoccuparsi in una prima norma di non applicare l'amnistia al saccheggio e al furto, dal momento che il furto aggravato in una norma successiva viene amnistiato?

Ecco perché io non mi associo a questa sottigliezza ed a questa « ripartizione » dei reati, che — ripeto — è una novità e stabilisce un precedente pericoloso. È vero che siamo nell'epoca delle « miniriforme », oltre che delle minigonne, ma questa non dovrebbe essere l'epoca dei minireati o dei reati divisi in parti: non lo so dove arriveremo con questa tendenza a minimizzare anche i reati. Ad ogni modo, ammettendo anche che abbiate voluto creare questo precedente, vi devo avvertire di un'altra cosa: andiamoci cauti, perché noi non ci fermiamo all'articolo 419, cioè alla sola devastazione, ma abbiamo portato la pena edittale con questo reato a 15 anni. Perché creare queste sperequazioni? Si dice che sono amnistiati i reati la cui pena massima edittale è di 5 anni e subito dopo si arriva a un reato che comporta una pena fino a 15 anni.

È nemmeno ci si ferma qui. Ella sa, onorevole sottosegretario, quello che si chiede con l'articolo 2. Esso dice che « non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma » (e questo è il caso del furto aggravato) « salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale ». Avendo dunque un reato la cui pena edittale è di 15 anni come massimo, può essere applicabile, in virtù di una prima aggravante, l'articolo 64 del codice penale (« Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la

pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso ») con un aumento della pena di un terzo: si arriva così a 20 anni; successivamente, per la seconda circostanza aggravante, quei 20 anni aumentano di un altro terzo, cioè di 6 anni e 8 mesi, ed arriviamo a 26 anni e 8 mesi; quei 26 anni e 8 mesi, per la terza aggravante, possono aumentare ancora di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni: ed arriviamo a 35 anni, 6 mesi e 20 giorni. Per fortuna c'è l'articolo 66, n. 1 che dice che limite massimo è di 30 anni. Quindi, praticamente, noi stiamo concedendo un'amnistia per reati che in concreto possono arrivare alla pena di 35 anni, 6 mesi e 20 giorni, sia pure riducibili, ai sensi dell'articolo 66, n. 1, del codice penale, a 30 anni.

Signori, se questi siano i principi giuridici da mantenere in un simile provvedimento, lascio alla vostra intelligenza e saggezza valutarlo!

Attraverso l'esempio che mi sono permesso esporre, siamo arrivati a mettere il dito sulla piaga; abbiamo per così dire toccato il *punctum dolens* della situazione. E potrei qui sottolineare altre gravi conseguenze, perché si dice addirittura che non si tiene conto della continuazione, per cui questi limiti esorbitano ancora. Ma non basta: si afferma anche che non si deve tenere conto della recidiva: non già della recidiva generica, perché questo è già implicito in tutti i provvedimenti di amnistia, ma della recidiva specifica e della recidiva reiterata. Cioè, praticamente, chi ha commesso già una devastazione per altri motivi, per altri versi, quindi ha una recidiva specifica, reiterata, può essere amnistiato questa volta per il reato di devastazione con tutte le sue conseguenze, comprese le aggravanti che abbiamo detto.

E ancora: siccome l'articolo 4 dice che nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, nè dei reati estinti per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena, nè delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie; è evidente che la farà franca anche chi abbia compiuto moltissimi reati ciascuno dei quali punito con pena gravissima.

Questo provvedimento dunque è di una latitudine tale che qualunque tentativo venga fatto in quest'aula per allargarlo rappresenterà una mostruosità giuridica e la violazione di tutti i principi generali di diritto su cui si dovrebbe pur reggere un provvedimento di clemenza.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1968

Di converso considero pleonastico l'articolo 6, il quale stabilisce che l'amnistia non si applica ai dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza, perché questo è previsto dalle norme generali.

L'articolo 7, l'ho già implicitamente sottolineato, è un'altra aberrazione nell'aberrazione generale del provvedimento. Si prende un episodio a sé stante, fra l'altro anteriore al 1° ottobre 1966, e lo si incorpora direi come un *fetus abortivus* in questo provvedimento. E questo senza tener conto che vi sono altri analoghi fatti riconducibili al disastro del Vajont che dovrebbero e potrebbero essere presi in considerazione nell'atto di clemenza. A queste contraddizioni si arriva quando l'amnistia si fa per settori.

Onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione nell'esternarvi la chiara, netta opposizione del mio gruppo a questo provvedimento. Non vorrei che anche qui si equivocasse — purtroppo oggi si fa presto a pescare nel torbido — e si dicesse che i rappresentanti del Movimento sociale sono contrari alla clemenza verso i giovani. No, non è questo lo spirito che ci anima. Noi, proprio perché siamo veramente favorevoli ai giovani, proprio perché vorremmo che soltanto l'autentica gioventù studentesca potesse in qualche modo ottenere provvedimenti di comprensione, non possiamo essere favorevoli a questo provvedimento, dato che in esso, come dicevo poc'anzi, la gioventù è il pretesto, è la scusa, è l'occasione; la gioventù studiosa vi entra soltanto di striscio, direi quasi per una intrusione. La verità è che con questo provvedimento si vuole sempre di più scardinare lo Stato, umiliare i poteri costituiti, concedere alla piazza e affermare il principio che anche i delitti più gravi (quali alcuni di quelli indicati nella rapida sintesi da me fatta) possono essere cancellati con un colpo di spugna. Cosicché sempre di più questo Stato sedicente democratico, scollato, ormai privo di una vera e propria vertebra, incapace di resistere agli assalti dei partiti eversivi, si avvia, sempre più malinconicamente, verso il viale del tramonto. E questo è tanto più grave in quanto la clamorosa invasione della Cecoslovacchia dimostra che ormai soltanto la violenza, non solo locale, ma internazionale, diventa il codice più diffuso fra le forze comuniste del mondo. Dinanzi a prove di violenza, di aggressività, quali quelle clamorosamente offerte con il doloroso episodio della Cecoslovacchia e, in Italia, con i continui episodi che sempre più aggravano e rendono difficile l'opera di prevenzione e di

repressione, facciamo ancora concessioni alla piazza, cosicché arriverà il giorno in cui si sentiranno colpevoli i giudici, i tutori dell'ordine, gli agenti di custodia. Ella stesso, onorevole ministro, finirà con l'essere l'imputato numero uno, proprio in quanto ministro di grazia e giustizia, perché allora le posizioni si saranno invertite.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono stato già in carcere e vi ho consuetudine.

SANTAGATI. Ella è stato in carcere come ci sono stato anch'io per la professione di una idea politica, anche se diversa.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Allora avremo maggior ragione di sperare in amnistie per quanti saranno in carcere.

SANTAGATI. Va bene, finiremo tutti in questo grande carcere, lei per la sua idea politica, io per la mia idea politica e i comunisti ogni tanto si degneranno di darci una amnistia. Se così piace a questo Governo, così non sia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alessi. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il dibattito su una proposta di legge di amnistia e di indulto certamente non può non assumere un tono politico, poiché la proposta inerisce a quella facoltà dello Stato che, dopo lo *ius belli ac pacis*, rivela, nel modo più sensibile e appariscente, l'attributo della sovranità. E perciò non desta meraviglia che ogniqualvolta viene in discussione una proposta di legge di amnistia e di indulto, si discuta dell'istituto in se medesimo e, più ancora accanitamente, dell'opportunità concreta della sua realizzazione attraverso la legge di delegazione. Tale discussione potrebbe dirsi accademica, posto che la Costituzione prevede e regola espressamente l'istituto dell'amnistia e dell'indulto. Tuttavia, la discussione resta opportuna, promossa com'è dall'esigenza della sua giustificazione storica e politica, che refluisce sui modi e sui termini della sua concreta realizzazione.

Si dice che l'amnistia è un istituto arcaico, un retaggio delle vecchie « signorie », del concetto dello Stato-proprietà del principe assoluto, dominatore della legge, della sua applicazione e della sua esecuzione, e che quindi essa ripugni alla concezione dello Stato democratico, e soprattutto dello Stato di diritto, che si fonda sull'imperio della legge e

sulla sua inderogabilità. Principio, questo, che sarebbe scalfito dalla sospensione della efficacia della legge e delle sanzioni per via, appunto, di una amnistia o di un indulto. Si dice ancor più — e, mi pare, con un certo interesse — che in un regime di democrazia e di libertà, in effetti il reato politico piuttosto che ricevere giustificazione o clemenza dovrebbe essere meno tollerato, perché se esso è la risposta obbligata, necessitata, al regime tirannico e dittatoriale, nel quale il pensiero, per formarsi, ma soprattutto per esprimersi, deve necessariamente e fatalmente scontrarsi con la legge, invece in uno Stato democratico, è libero il formarsi del pensiero, libera la sua manifestazione, libero il suo modo di espressione, libero il diritto di associazione e di raggruppamento delle forze politiche volte alla conquista del potere politico. In quest'ultimo caso, poiché il delitto politico — cioè la violenza, la violazione della legge — corrisponderebbe al sovvertimento dello stesso principio di democrazia e di libertà, un atteggiamento di condiscendenza verso il reato politico sembrerebbe quasi voler statuire che la minoranza abbia il diritto di sopraffare la maggioranza contro la legge.

Sebbene queste critiche contengano un qualche fermento, a qualche seme di verità, che però servono a guida nel modo di usare dell'istituto, nondimeno sono convinto, con la quasi totalità del popolo italiano, che, a condizione che di essi ci si serva con rigorosa moderazione — e cioè secondo la loro caratteristica di eccezionalità — questi istituti costituiscono una provvida risorsa non solo di equità e di giustizia, ma di puro diritto, perché sono due istituti che colmano una lacuna ed appongono una riserva, che è propria in ogni codificazione penale: la sua impossibilità di raggiungere la giustizia attraverso la norma astratta nei casi specifici concreti, ma specialmente nella moltitudine di determinate classi di casi concreti, quali emergono da speciali situazioni politico-sociali. Essi sono giustificabili sia come statuizione di clemenza, sia come *remedium* a particolari condizioni giudiziarie o sociali caratterizzate dall'insufficienza o dall'inadeguatezza dei *praecepta iuris* contenuti nei singoli articoli del codice penale, o delle sanzioni previste o già inflitte dall'autorità giudiziaria, rispetto ad una realtà che si è venuta delineando o che promette in determinate circostanze di tempo, di luogo, e anche di ispirazione, cioè di moventi collettivi.

Il condono riguarda la pena in corso di espiazione o infligenda per i reati commessi

in un determinato tempo e in determinate circostanze. L'amnistia riguarda la tollerabilità della inefficacia momentanea del precetto *intuitu* o *ratione hominum et rerum*. Cioè: non v'è dubbio che nella vita sociale si determinano casi che, dal punto di vista strettamente giuridico, non sono altrimenti emendabili che con procedimento di amnistia: per esempio, le leggi eccezionali, le leggi temporanee, che sono proprio coerenti ad una determinata situazione di emergenza — come la guerra ed altri fatti di emergenza nazionale — le leggi annonarie del tempo di guerra, le leggi speciali di emergenza, che durano quanto nel tempo, ma rispetto alle quali la successiva abrogazione o il cessato vigore per il decorso del termine di loro imperio non ripristina la condizione normale per la regola contenuta nel nostro codice penale secondo cui la successione nel tempo di leggi eccezionali e temporanee non impegna il principio del maggior favore per il reo.

In questi casi, o nel caso di desuetudine o nel caso della opportunità o della necessità di un determinato temperamento penale — sia nel campo precettivo sia in quello più proprio della sanzione — come si provvede se non con l'amnistia, dato che il sistema stesso dell'abrogazione della legge non è di per sé sufficiente? L'amnistia ad un certo punto colma questo divario esiziale, nella responsabilità politica del Parlamento constatato e valutato, tra la realtà sociale e la realtà giuridica.

Siamo d'accordo: in Italia — e a ben ragione — ogni iniziativa di amnistia è impopolare. A ben ragione perché? Perché se consideriamo l'arco di tempo che va dalla liberazione ad oggi, sono corsi meno di 25 anni ma i provvedimenti di condono e amnistia sono stati ben 42! Cioè, il calendario solare è più indietro dello scadenario penitenziario, per il quale già siamo forse oltre il 1985-90!

L'inflazione di questi provvedimenti indubbiamente nuoce all'autorità della legge e all'autorità dello Stato, ma anche alla difesa dei cittadini (e non parlo dei cittadini parti offese del reato, ma parlo del cittadino imputato). Non vi è alcun dubbio: oggi non vi è un solo giudice in Italia che sia convinto che la pena che infligge sarà pienamente scontata. Ogni giudice sa, infliggendo una pena, che solo una porzione di essa, se pur lo sarà, potrà essere scontata. Di qui certi dispositivi di sentenze che contengono l'implicita riserva dello scarso valore della loro perentorietà. Questo per via del fatto che basta conseguire una dilazione della conclusione del processo

per sfuggire alla sanzione penale, anche quando sia stata esplicitamente inflitta dal giudice penale.

Da ciò l'esigenza di contenere al massimo questa nostra facoltà legislativa, e cioè di interpretarla secondo lo spirito della Costituzione, secondo l'economia morale, politica e giuridica che la giustifica, riferibile proprio ai momenti di eccezionalità, quelli che un momento fa andavamo chiarendo.

Orbene, questa proposta di legge in tanto è apprezzabile in quanto corrisponde ad una caratteristica di specialità e di qualificazione. Non è vero che proprio questa specialità e questa qualificazione la sottraggano al fondamento della legge, che per essere valida e giustificabile deve avere come destinatari la universalità dei cittadini. L'universalità della legge, cioè la generalità dei destinatari della legge, si desume dalla sussistenza delle condizioni di tempo, di circostanze e di reati che sono la premessa affinché la legge si adempia.

La proposta di legge in esame presenta caratteristiche che sembrano contraddittorie nella loro espressione formale ma che, in realtà, ubbidiscono ad una intima coerenza, che riguarda proprio il carattere speciale e qualificato del provvedimento, il quale si presenta ristretto, quanto all'applicazione nel tempo e alle condizioni di operatività, ma nel contempo calcolatamente largo circa la gamma dei reati cui il provvedimento si riferisce. Ciò perché il provvedimento ha un preciso condizionante riferimento alle « agitazioni e manifestazioni ». Questo in linea di fatto. Agitazioni e manifestazioni « studentesche e sindacali »: questa la loro qualificazione. L'amnistia ed il condono operano in quanto i reati, ai quali il provvedimento si riferisce, siano con queste manifestazioni ed agitazioni « studentesche e sindacali » in nesso non solo causale, ma anche temporale: « a causa ed in occasione ».

Ritengo, onorevole ministro, che sarebbe opportuno che in questa occasione sia ribadito il valore congiuntivo di quello « ed » che intende cioè esprimere questo concetto: che le agitazioni e le manifestazioni « studentesche e sindacali », stanno con i reati amnestiabili in rapporto sociale di causa ad effetto ed anche in rapporto di occasione psicologica, esplosione quasi incontrollata ed occasionata (« in occasione ») proprio di quelle manifestazioni.

Poi si dice manifestazioni « studentesche e sindacali ». Questo « e » che valore ha? Certo ha il valore alternativo di « od ». Nei

disegni di legge presentati, molto opportunamente si diceva « studentesche o sindacali ». Ed io ho presentato un emendamento al titolo della legge a tal proposito. Ciò non perché noi possiamo considerare autonomamente, nella produzione storica, le due agitazioni o le due manifestazioni, cioè i due tipi di agitazione e di manifestazione cui il provvedimento in esame si riferisce, ma in quanto tra le due manifestazioni vi è una contestualità almeno politica. Altrimenti non sarebbe giustificato il limite di tempo che si riferisce non solo alle agitazioni e manifestazioni studentesche — che sono nate, esplose e concluse in un tempo da tutti conosciuto — ma a quelle sindacali che, come si sa, sono fisiologiche alla lotta di classe, normali e non eccezionali per quella che è la storica battaglia del lavoro.

Noi diciamo che questa contestualità non si può giuridicamente definire nella sua oggettività materiale, ed ecco perché quell'« e » deve avere il valore di « od »; esiste infatti tra le manifestazioni studentesche e quelle sindacali un nesso di richiamo: come a dire che le une, psicologicamente o nell'impeto politico, hanno determinato le altre, in modo da potersi affermare che tutte sono entrate non solo nello stesso arco di tempo, ma anche nella stessa onda ispirativa.

Il problema fondamentale, dunque, rimane quello dei giovani: nel leggere tutte le relazioni, nessuna esclusa, che accompagnano le varie proposte di legge, ci si accorge che la motivazione fa largo e diffuso riferimento ai movimenti giovanili ed in modo particolare alle loro agitazioni. Sotto questo aspetto, bisogna riconoscere che non aveva tutti i torti l'oratore liberale, quando testé muoveva un appunto di carattere formale alla proposta di legge e si domandava a quale titolo potessero entrare nell'amnistia i fatti sindacali. Evidentemente, se non per quella che è la contestualità materiale, o per quella che può essere la contestualità giuridica, certamente per la contestualità politica. I giovani, quindi, sono il tema fondamentale del nostro dibattito, e non mi sento, sia personalmente, sia come rappresentante di una parte politica, di esermi dall'esprimere il mio pensiero; non ritengo tuttavia di dover aggiungere nulla a quanto di veramente esimio, per la sobrietà, per la incisività e per la sintesi, è detto nella pregevolissima relazione dell'onorevole Valiante. E l'onorevole Valiante mi consentirà di farla mia per questa parte.

Chi sono questi giovani, dei quali tutti noi ci stiamo occupando, nelle famiglie, nei circoli, nei *clubs* ed in tutte le nostre discus-

sioni? Chi sono questi giovani, dei cui movimenti sembriamo essere talvolta sorpresi, talaltra addirittura convinti forse oltre le mete che essi stessi si propongono? Sono la teppaglia, che si inserisce in qualsiasi movimento ed in qualsiasi agitazione, disonorandola, così come avviene anche nelle gloriose lotte del lavoro? E dico questo, non certo per esaltare retoricamente una battaglia alla quale, per tanto tempo, almeno per i primi cinque anni successivi alla nostra liberazione, ho partecipato personalmente, ma solo perché dobbiamo dalle manifestazioni di violenza, pur amare, che tuttavia consideriamo con umanità, distinguere i fatti di delinquenza comune. I giovani, come dice la relazione, che sottoscrivo, non sono i soliti precettati per le abituali manifestazioni più o meno politiche o di rivendicazione, o i consueti protestatari più o meno abilmente raggruppati. Questi giovani non sono neppure divisi in gruppi socialmente o ideologicamente caratterizzati, visto che proletari e borghesi, marxisti e cattolici, e persino studenti ed operai, si sono trovati tutti insieme a manifestare.

Che cosa vogliono? Credo che la risposta sia più facile a darsi se si inverte la domanda, cioè se ci si chieda che cosa non vogliono questi giovani. Mi pare infatti che ciò costituisca il motivo fondamentale di questa agitazione, che ormai si impone all'attenzione del mondo (non per nulla è stato sottolineato che è presente in tutti gli Stati, a diversa struttura sociale e politica dei vari continenti); quello che li unisce non è ciò che vogliono qua e là, in questo o in quello Stato, a seconda della posizione in cui si trovano e dell'interesse particolare nel quale si scontrano, ma ciò che non vogliono, dall'una all'altra parte dell'Europa, dall'uno all'altro continente.

Anche qui mi permetterà l'amico e collega di gruppo relatore onorevole Valiante che risponda con la sua autorità difficilmente sostituibile: « A mano a mano che le richieste e le confuse istanze si sono venute chiarendo, ci si è accorti di un fatto del tutto nuovo: i giovani denunciano la loro insoddisfazione per la struttura della nostra società, e sollecitano nuovi equilibri di potere e di libertà. [...] Progresso, libertà, democrazia, godimento dei diritti sono stati largamente assicurati in 20 anni di regime democratico. Occorrono oggi nuove strutture, giuridiche ma soprattutto politiche, che consentano una più sostanziale partecipazione » (ecco, « una più sostanziale partecipazione ») « dei cittadini alla vita del paese e al potere. Occorrono nuovi idonei

canali di collegamento tra la società civile e i centri di direzione politica che garantiscano una democrazia sostanziale. [...] È urgente che gli stessi sindacati, i partiti, le associazioni in genere, si attrezzino per favorire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita della società; [...] che le università non restino dispensatrici di diplomi. [...] Nel fondo di tutte le loro manifestazioni si sono evidenziati questi fermenti di una società nuova, più giusta, meno classista, soprattutto più umana... ».

Ebbene, a me pare che queste parole, che mi sono limitato a ripetere per non guastarle, significhino la sostanza del monito che viene da queste agitazioni e da queste manifestazioni. Monito per tutti; ed in modo particolare per il nostro regime democratico che nella prassi politica quotidiana non riesce ancora a dimostrare di avere raggiunto, anzi dimostra di avere rotto il giusto equilibrio tra il bene della libertà e responsabilità dei singoli e il potere di gruppi associati; tra l'esercizio personale del diritto politico (in corrispondenza dell'adempimento del dovere politico) considerato in astratto e mirabilmente codificato, e la concreta loro emarginazione che si verifica, che si constata dolorosamente e che non si corregge se non superando la struttura oligarchica che impedisce la partecipazione diretta e immediata della nuova generazione (io affermo: addirittura, del popolo) alla gestione del potere politico, culturale ed economico.

Si tratta di un movimento che reclama, insomma, la riforma della Costituzione e delle strutture giuridiche, politiche e sociali, insieme con una pronta riforma del costume e un serio rinnovamento e ringiovanimento dei metodi e della prassi di gestione politica dei sindacati, dei partiti, insomma di tutti i centri di potere.

Questa è la situazione che ha portato (e con tanto fondamento ed opportunità, a mio avviso) all'emanazione del provvedimento di amnistia e di indulto che andremo ad esaminare.

Rispetto a quel movimento si ponevano e si pongono due vie, le due vie. La prima è quella di tradizione e di ispirazione liberali, del lasciar fare, del lasciar correre, dell'attendere gli eventi. Il potere legislativo si muova per suo conto verso le riforme che ritiene possano essere attuate — si afferma in sostanza — e intanto il codice penale e la magistratura, e prima di esse la polizia, assolvano al compito di garantire l'ordine pubblico. Sarebbe questa la « via del consuntivo », e cioè del distacco e dell'estraniamento

dell'organo massimo dello Stato, il Parlamento, da questa che consideriamo un'agitazione di valore storico o quanto meno tale da esercitare un sensibile influsso sulla storia. L'altra via è quella del metodo preventivo, e cioè dell'entrare *in medias res*. La prima sarebbe una strada lunga, irta di contrasti, che in un certo senso finirebbe con l'inasprire la tensione; la seconda è la via della mano tesa con coraggiosa fede. Vi è indubbiamente in ciò un rischio (sarebbe un bendarsi gli occhi non riconoscerlo), ma con coraggiosa fede si può dire di sì a questo provvedimento, a condizione che esso abbia nella sua struttura, nella sua ispirazione, nella sua applicazione questo significato e non altri, a condizione che esso tale sia, tale appaia, tale venga considerato dai destinatari di esso.

Noi contestiamo perciò agli scettici il diritto di chiedere alla Repubblica, nella sua espressione popolare più alta, e cioè il Parlamento nel quale la sovranità popolare si esprime, di rimanere inerte di fronte a questa situazione nella presunzione che la sua voce debba rimanere inascoltata ossia disattesa dal movimento giovanile. Però, contestiamo con altrettanta fermezza, con altrettanto vigore e perentorietà, che questa proposta possa valere come giustificazione della violenza — quella passata, quella in atto e quella che più tardi si possa profilare nelle nostre piazze — cioè come posizione di diritto che va a restaurarsi nelle piazze o nelle devastazioni e nei tumulti, e come messa ufficiale in stato di accusa dello Stato costituzionale, democratico e repubblicano d'Italia.

Il Governo ha risposto nella sola maniera con cui poteva; e cioè intervenendo nel merito, attraverso una riforma, che però ieri ho inteso dalla bocca dell'onorevole Giannantoni chiamare addirittura « una provocazione buttata in faccia alla massa studentesca ». Se questa fosse l'interpretazione dei fatti, io sarei con coloro che negano l'opportunità di votare una legge di amnistia e di condono; perché sarebbe come dire che questa che noi amnistiamo è solo una tappa di quell'ulteriore corso di violenze che progrediranno. Se è possibile apprezzare il disegno di legge del Governo sul riordino universitario addirittura come una provocazione, allora il problema non si chiude dal punto di vista penale, perché non si esaurisce dal punto di vista agitato, delle violenze e delle devastazioni, con il disegno di legge che stiamo esaminando. Questa, semmai, sarebbe una prefazione, una prefazione a non so quale rivolta.

Noi intendiamo, invece, esprimere il contrario: una comprensione, un moto di speranza, non di giustificazione. Una giustificazione cioè che non apra un nuovo e più sconcertante, ardito, tracotante confronto tra disordine, barricata — che pretenderebbe di costituire l'ordine sostanziale — e lo Stato repubblicano, che sarebbe poi infine l'imputato! Noi riteniamo di avere il diritto, anzi il dovere, in quest'aula di parlare non per noi stessi o per la parte che rappresentiamo, ma con responsabilità nazionale; e specialmente quando giungiamo al voto, e cioè all'acquisizione della proposta in precepto legislativo, con la coscienza di chi sa di esercitare la sovranità del popolo, nella sua interesse. A tale messaggio noi riteniamo che non possa rimanere estraneo il mondo giovanile, senza mettersi contro la storia stessa. E perciò vogliamo che questa nostra parola abbia non solo l'autorità ma anche l'autorevolezza del massimo organo del prestigio popolare nazionale. La nostra proposta è e vuole essere esplicitamente ed esclusivamente una dichiarazione di comprensione, quella che siamo andati professando da tutti i banchi; una promessa: quella che è già stata mantenuta attraverso il disegno di legge; un invito, ma anche un avvertimento (guai se così non fosse!). Desidererei che quest'ultima parola giungesse anche dal banco del Governo. L'amnistia è concessa « ora »; perché « ora », quando sono ancora in corso gli avvenimenti cui essa si riferisce? Perché vogliamo manifestare la grande fiducia che non torneranno a verificarsi altre violazioni della legge penale. Non pretendiamo che non si manifesti, non vogliamo bloccare qualsiasi movimento protestatario; vogliamo però impedire le violazioni della legge penale e i fatti di estrema violenza che sono avvenuti in questo periodo. Concessa ora, l'amnistia ha questo significato. Se venisse concessa più tardi, sarebbe giusta la richiesta di sospensione avanzata da taluni. Con questo proposito e con questo spirito, dunque, l'amnistia e l'indulto si inseriscono in un vero e proprio programma politico e legislativo costruttivo. Agendo nel corso degli avvenimenti, il provvedimento si colloca nei rigorosi termini espressi dal guardasigilli: « strumento di pacificazione degli animi ».

Detto questo, mi sia permesso spendere qualche parola sul merito del provvedimento. Da tutte le parti sono state espresse delle riserve. Anch'io ho presentato molti emendamenti. Avremmo infatti anche noi molte riserve da avanzare, di natura tecnica e di natura politica (mi riferisco alla politica legislativa).

va). Ci troviamo di fronte ad una scelta da cui non possiamo uscire; e ciò dovrebbe essere chiaro per tutti. Considerando anche l'interpretazione che, a mano a mano, la tribuna parlamentare va dando alla legge nel suo complesso, per quel poco di autorità che possono avere i lavori preparatori, appare evidente che bisognerebbe ritoccare, riformare il provvedimento e farne un nuovo strumento legislativo. Noi sappiamo, per nostro conto, come potrebbe essere emendato il provvedimento in questione.

Il mio primo emendamento riguarda il titolo. Si tratta di un emendamento che di solito viene votato per ultimo; infatti, è giusto che il titolo sia conforme al contenuto del provvedimento quale risulterà dalla sua definitiva stesura. Trattandosi non di una amnistia rivolta alla criminalità comune, bensì di una amnistia ispirata alla considerazione di un particolare momento politico, il titolo dovrebbe specificare che si tratta di amnistia e di indulto concessi espressamente « per reati commessi a causa di manifestazioni studentesche o sindacali ».

Questo il momento politico. Ho aggiunto anche un altro emendamento, che vorrei fin da ora venisse considerato per il suo reale valore, cioè l'eliminazione di quell'« anche per motivi politici ». Non già che io non ritenga che ciò che è avvenuto nell'ambito di quelle manifestazioni studentesche o sindacali, anche se ispirato da motivi politici, non cada nell'amnistia. Per carità! Qualsiasi interprete sa che nessun equivoco può insorgere quando i limiti dell'applicazione della legge sono oggettivi: le manifestazioni e le agitazioni; e c'è la loro qualificazione: studentesche, sindacali. Nessun altro limite.

Ho chiesto che si sopprimesse quest'inciso dal punto di vista dello stile legislativo. Se qualcuno vi insisterà, per evitare equivoci, non avrò la minima esitazione a ritirare l'emendamento. Però desidero che la richiesta del mio emendamento venga registrata accompagnata dalla certezza che io professo della sua superfluità, cioè dall'essere indubbio che anche quando l'agitazione politica sia inserita come motivo, come spinta nell'agitazione studentesca ed operaia di cui abbiamo discusso, il resto in quella sede verificatosi entra in pieno sia nell'amnistia sia nell'indulto. Tanto è vero che l'inciso dice: « anche per motivi politici ». Anche ciò dimostra che quei fini sono contenuti. La specificazione si spiega col riferimento a qualche dubbio che è stato espresso su un altro piano giuridico, per un emendamento che ancora si insiste a

presentare in questa Camera, inteso non a giustificare reati perpetrati nelle manifestazioni e agitazioni studentesche per motivi politici, ma è inteso a fare beneficiare dell'amnistia i reati che fossero esclusivamente e autonomamente perpetrati in manifestazioni di carattere politico, indipendentemente dall'iniziativa sindacale o studentesca.

Un altro emendamento ho proposto, pronto naturalmente a ritirarlo di fronte all'intesa generale che vengano ritirati tutti gli emendamenti. Esso riguarda la parola « agitazioni ». Si dice nel testo « agitazioni e manifestazioni ». Comprendo la parola « manifestazioni ». La parola « agitazione » nel campo sindacale ha un significato assolutamente diverso da quello che ha nella accezione comune. Agitarsi e manifestare nell'accezione comune significa proprio il movimento di piazza; ma nel senso strettamente tecnico-sindacale, l'agitazione è solo una fase della lotta, che può essere non solo muta, ma ordinatissima, addirittura burocratica e riguardare la formulazione di un semplice ordine del giorno. Si dice: la categoria entra in agitazione, cioè si prospetta anche un eventuale futuro sciopero. Siamo al di qua della manifestazione. Però la proposta dice « agitazioni e manifestazioni ». Qui, la « e » ha valore eminentemente congiuntivo, come nelle parole: « a causa ed in occasione ». La « e » si riferisce (l'avevo già detto) al nesso eziologico e al nesso temporale che insieme debbono concorrere tra i reati e le manifestazioni per qualificarli e comprenderli nel provvedimento di amnistia e di indulto. Diverso invece — e lo ripeto per l'ultima volta — è l'« e » che riguarda le parole « studentesche » e « sindacali », essendo indubbio che qui la contestualità non può essere rilevata giuridicamente nella materialità obiettiva, ma soltanto nell'ispirazione.

Ho presentato emendamenti circa la elencazione dei reati amnistiati od esclusi per l'onore che merita la qualificazione o anche lo spirito politico delle agitazioni che noi stiamo oggi considerando. Ma ditemi che cosa ha da spartire il ladro con l'agitazione, nella quale si è inserito, o il saccheggiatore? Quale è l'effetto della sua torbida introduzione, se non quello di turbare la linea politica ben individuata della manifestazione, sia sindacale sia studentesca? Ricordo le lotte sindacali che conducevamo nei primi anni della Liberazione; ricordo anche lo sdegno con cui guardavamo coloro che si intromettevano nelle nostre agitazioni magari violente — se volete — ma non rivolte al lucro personale. Si vorrebbe avere una considera-

zione per il saccheggiatore — dicevo in Commissione — vale a dire per qualche figlio di grosso borghese, talvolta, che si è preso il divertimento, lo *snob* di certi atteggiamenti non solo devastando, ma perfino saccheggiando, appropriandosi di strumenti che sono costati all'erario e alla tecnica stessa fatica? Ed a qual fine se ne è impadronito? Per andarli a rivendere ad un qualsiasi ricettatore e poi con il ricavato ridere sulla cosiddetta « classe dirigente » dello Stato. E questo è degno di uno studente, di un lavoratore? Mi vergognerei di essere stato studente e di essere stato organizzatore sindacale, se così fosse. Nulla hanno da spartire lo spirito delle manifestazioni, delle agitazioni studentesche, delle agitazioni e delle lotte del lavoro con i ladri, con i corruttori, con lo spionaggio, con coloro che hanno diffuso dolosamente malattie agli animali e alle piante con atti vandalici, che denotano tutt'altro che l'essenza dello spirito, sia pure inserito nel tumulto, che anima le agitazioni politiche.

Peraltro credo che di questi reati non se ne siano commessi. E se non ne sono stati commessi, è bene che questi reati siano esclusi, anche perché i cittadini dissenzienti su questo provvedimento abbiano una idea chiara di ciò che abbiamo voluto. Non si sono consumati saccheggi, né associazioni a delinquere o calunnie: meglio! Ma allora perché si vuole, da certi emendamenti, che nel provvedimento di amnistia siano compresi anche il reato di calunnia e di saccheggio? Che ha da spartire l'obbrobrioso reato di calunnia con una manifestazione, sindacale o studentesca? Che cosa, come si disse, anche l'apologia di reato? L'istigazione a delinquere è già compresa, ma l'apologia prevista e punita all'articolo 203 ha altri oggetti: l'integrità dello Stato, la personalità internazionale dello Stato e così via. Si tratta di cose di estremo valore, che non hanno niente a che vedere con l'istigazione o la induzione alla violenza, alla devastazione, alle minacce rivolte al corpo amministrativo. Quanto poi alla discriminazione che la legge fa tra il corpo amministrativo e quello giudiziario e politico, va precisato che sappiamo bene che non c'è differenza tra i vari poteri dello Stato; sono uguali e sovrani, al contempo, il potere esecutivo o amministrativo, il potere giudiziario, il potere legislativo. Ma se qui si è fatta una discriminazione è perché le agitazioni riguardavano i rapporti tra la massa studentesca e il governo delle università, la massa dei lavoratori e il governo della cosa pubblica; non certamente i

rapporti col corpo giudiziario. Che c'entra il corpo giudiziario? Come potrebbe entrarci? Non già perché sia superiore agli altri, qui si esclude questo aspetto, ma perché estraneo alle agitazioni.

Per quanto riguarda l'indulto, sono numerosi i reati che io propongo di escludere dal beneficio. Ma quali sono? Reati certamente estranei ai moti. I reati sessuali: volete che entrino nell'agitazione? Sono sicuro che il guardasigilli dirà che non se ne è registrato nemmeno un caso; ed è logico che sia così, ma perché ve li dovremmo comprendere? Così altri titoli di reato quali le falsità o il peculato; la corruzione, la malversazione e così via. Se non hanno riferimento con le agitazioni, perché vi sono allora compresi?

Ecco perché, sotto un certo aspetto, la casistica della proposta di legge Codignola sarebbe stata apprezzabile, se non fosse stata eccessivamente ampia, perché in essa certi reati logicamente non erano compresi, ma era compresa tutta la gamma dei reati che, per loro natura, sono propri, consueti alle agitazioni, vorrei dire ne sono lo strumento ordinario, il fatale scontro delle masse in tumulto con i rigori della legge.

Per lo stesso motivo non sono d'accordo con coloro che vogliono sopprimere il *dies a quo* o riportarlo indietro niente di meno fino a saldarlo al periodo coperto dalla precedente amnistia del 1966 (quasi per stabilire un vincolo di continuità, quasi per dire: in Italia viviamo in regime di amnistia permanente). Non credo che possa ancora sostenersi l'incostituzionalità o l'anomalia della determinazione del *dies a quo*: i precedenti sono innumeri. Qualcuno ha obiettato: sì, vi sono precedenti innumeri ma essi si riferiscono a determinati avvenimenti bellici, alla lotta partigiana, ecc. Ma appunto noi qui ci stiamo riferendo proprio ad un individuato avvenimento sociale, che ha una sua colorazione: le agitazioni studentesche e, connesse ad esse, le agitazioni sindacali, che, talvolta convergendo, hanno determinato situazioni incresciose di violazione della legge penale. Questo è il concetto dell'amnistia: i moti giovanili e le connessioni; altro non potrebbe essere. Senza di ciò cadrebbe la ragione stessa della proposta di legge; essa non si potrebbe votare, perché sarebbe un'altra legge, non quella che ci è stata proposta.

Infine, ho visto qui presentati emendamenti sui quali desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore e dell'onorevole ministro. In essi si chiede la soppressione del capoverso dell'articolo 5, che sancisce

la revoca dell'indulto se entro cinque anni colui che ne ha beneficiato abbia consumato reati puniti con condanna a pena detentiva superiore a sei mesi. Secondo l'emendamento, bisognerebbe eliminare l'ipotesi di revoca. Questo emendamento è parallelo a un altro, il quale sostiene che l'amnistia va applicata quali che siano i precedenti penali dell'imputato.

Sorge un dubbio, allora: che non solo il riferimento riguardi i professionisti della rivolta, dei quali certamente non ci stiamo occupando, perché sono lontani dal nostro programma, ma che con questa amnistia non si intenda neppure ammonire coloro che protestano ad attenersi, nelle loro manifestazioni, all'osservanza della legge, e cioè a manifestare, ad associarsi, a fare quello che credono purché si mantengano nel rispetto della legge penale, che non è legge a difesa di un privilegio, ma è legge di tutti, perché tutela l'ordine per tutti. Questa modifica denuncierebbe proprio il fermo proposito, il preciso programma di consentire alle violenze deprecate, e darebbe alla legge, come dicevo dianzi, il valore di una prefazione benevola ai futuri tumulti. Contro di essa noi invece esprimiamo altro, diverso, fermo proposito. E il nostro fermo proposito è che tutto sia pacificato, che l'ambiente giovanile, che il settore sindacale proprio da questo messaggio di considerazione, traggano fiducia nella legge per osservarla sapendo che l'amnistia di oggi non è di sempre. Se il nostro provvedimento avesse altro valore, sarebbe già svuotato delle sue finalità.

Questo è il nostro augurio; che lo spirito di fiducia che noi nutriamo, piuttosto che smentito, come apparrebbe da tali proposte, sia coronato dal successo che meritano insieme, contestualmente e indivisibilmente le aspirazioni delle nuove generazioni del mondo del lavoro e la stabilità e il prestigio delle nostre istituzioni democratiche. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tuccari. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che un certo interesse a questo nostro dibattito, che è già piuttosto avanzato, dopo la discussione che ha già avuto luogo al Senato, possa venire da una osservazione che noi dovremmo fare circa il cammino che l'iniziativa per l'amnistia agli studenti e agli operai ha compiuto, nel corso di questo lungo dibattito, nell'opinione pubblica

democratica. Accolta inizialmente dall'ostilità della grande stampa di informazione, accolta dalla prevenzione degli ambienti benpensanti e, dobbiamo pur dirlo, dal malcelato fastidio del Governo di attesa, questa proposta è diventata oggi una delle questioni centrali del dibattito politico e parlamentare ed è divenuta altresì un punto qualificante per la nuova attività delle ricostituite assemblee, per la misura che essa può dare della loro capacità di atteggiarsi verso quanto di vivo e di profondo si muove nel paese.

Questa evoluzione ci consente - io credo - innanzi tutto di giudicare come sia ormai alle nostre spalle, in una posizione di sostanziale isolamento e di minoranza, la via di quanti ancora contestano, si ostinano a contestare la legittimità politica, costituzionale e giuridica della iniziativa, di quanto siano cioè sostanzialmente isolate le posizioni delle destre. Queste forze muovono dalla denuncia del pericolo che correrebbero in questa occasione la intangibilità della legge e le sacre istituzioni dello Stato e tuonano (come è avvenuto ancora ieri sera e questa mattina) con disinvolta faccenda contro una amnistia la quale non si inquadrirebbe negli eterni principi dei provvedimenti di sovrana clemenza, di provvedimenti che devono avere, come si continua a ripetere, un carattere generale e astratto.

A queste posizioni che sono, vorrei dire, più retrive che conservatrici, il dibattito in corso sta dando una risposta e una risposta vogliamo dare anche noi. Va detto che è ormai inaccettabile la pretesa di affidare alla repressione la sopravvivenza di principi autoritari, che sono in crisi sia nelle fabbriche sia nelle università, e che un ordinamento democratico vitale, quale si vuole sia il nostro, non può attendere l'ora x, ma deve affidare in certe circostanze alla legge proprio il compito di riconoscere nuove esigenze, di tracciare nuove strade, di legittimare, quando occorre, l'opera anticipatrice delle forze che ne sono l'espressione. D'altronde, anche sul piano teorico, il dogma della legge generale e astratta ha compiuto il suo tempo e ha ceduto il posto, proprio nelle democrazie moderne, soprattutto in campo sociale ed economico, alla legge che interviene in una situazione data, che interviene in vista di un fine, un fine che, va sottolineato, per quanto ci concerne è la modifica di una realtà, ma è soprattutto la modifica di una realtà con l'affermazione di certi valori politici e sociali già maturi. È tempo cioè, vorremmo dire a queste forze, di essere consapevoli che non vi è più un concetto della legge che scenda dall'alto, che sia

posta all'autorità dello Stato, che sia arida applicazione di intangibili principi. È ora di affermare la legittimità di un concetto del divenire giuridico che sia un incontro tra certe istanze di rinnovamento, che possono talvolta trovare espressione in forma tumultuosa, e il quadro di una nuova società quale noi vediamo e conosciamo delineato nel sistema della nostra Costituzione, quel sistema che è troppo poco presente, troppo poco gradito ai sostenitori di quelle posizioni.

Nel sistema della nostra Costituzione, onorevoli colleghi, sono contenuti determinati principi fondamentali e inattuati, per la realizzazione dei quali si sono mosse quelle forze delle quali noi oggi ci occupiamo. Vi sono degli articoli che vale la pena di ricordare, perché rappresentano la consacrazione di principi che il costituente, chi cioè ha gettato le basi della nostra nuova società democratica, ha solennemente sancito. Vi è l'articolo 34, il quale sancisce il diritto generale allo studio; vi è l'articolo 9 che considera tra i doveri della Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca; vi è l'articolo 3 che sancisce il diritto all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese; vi è quell'altra statuizione dell'articolo 46 che consacra solennemente il diritto dei lavoratori a vedere contare il proprio peso nella fabbrica, negli stabilimenti, sui posti di lavoro.

Quindi, le forze che si muovono e lottano per l'attuazione di questi principi, anche in modo clamoroso, non invocano clemenza come dei traviati, ma sono invece forze che muovono sulla via maestra del diritto e della legge, intesi secondo una concezione democratica. Ma, nel corso del cammino che il dibattito ha subito attraverso la discussione che si è avuta sia al Senato sia in sede di Commissione alla Camera, e adesso in quest'aula, credo che sia da superare un altro ostacolo, quello di una concezione moderata, paternalistica, pedagogica, e quindi democratica a metà, condizionata e condizionante del provvedimento di amnistia: quella concezione che, come avrò occasione di ricordare, ha trovato il suo portavoce proprio nell'onorevole Alessi che mi ha appena preceduto.

Quali sono i connotati di questa concezione inaccettabile del provvedimento? Anzitutto essa accetta o, vorrei piuttosto dire, subisce l'iniziativa in modo strumentale, ed è portata quindi subito a dissertare in maniera limitativa sulle finalità cui il provvedimento deve servire. Tutte le parole sono buone per

portare avanti questa preoccupazione: pacificazione, distensione, generosa comprensione. Pare che ci sia l'assillo di giustificarsi quasi di un peccato di cui in fondo ci si vergogna. (*Interruzione del relatore per la maggioranza Valiante*).

Onorevole relatore, non mi riferisco alle sue posizioni personali che abbiamo avuto occasione di apprezzare, per un certo aspetto, in Commissione; mi riferisco alla posizione ufficiale del Governo e della democrazia cristiana nel suo insieme.

Dicevo che questa concezione esprime perplessità (e le riecheggiava poc'anzi l'onorevole Alessi): questo provvedimento, secondo costoro, in fondo potrebbe anche essere un errore, potrebbe essere stato intempestivo e potrebbe aprire la strada ad ingiustizie del domani, se esso non potesse assolvere al fine al quale lo si vuol fare assolvere, di essere cioè un pesante monito nei confronti delle forze che si sono messe in movimento per rivendicare un indirizzo nuovo per la soluzione di fondamentali problemi della nostra vita nazionale.

Questa posizione, molto più realisticamente e concretamente, ad un certo momento fa intendere di voler fare del provvedimento oggetto di contrattazione e di baratto con il movimento studentesco, allo scopo di imporre l'accettazione di soluzioni insoddisfacenti e inadeguate a problemi che urgono ed esigono invece soluzioni radicali. Ed è contro questa concezione, contro questo legame, contro questo strumentalismo che ieri sera insorgeva lo onorevole Giannantoni. Questo provvedimento non può essere un elemento di baratto con una merce che il Governo presenta già in partenza avariata, inadeguata cioè a quella profonda spinta di rinnovamento, da cui hanno preso origine i fatti dei quali ci occupiamo, in ordine ai problemi della riforma scolastica e universitaria e della disciplina del potere operaio.

La concezione moderata e strumentalistica cui accennavo non si esprime soltanto in preoccupazioni. Essa si manifesta con una linea che è sostanzialmente riduttrice della portata del provvedimento di cui nega, in ultima analisi, la premessa politica, per sottolinearne invece il carattere settoriale. Non accetta democraticamente il valore che essa assume proprio per una più giusta collocazione democratica delle istanze da cui il movimento ha preso le mosse.

È questa la posizione del Governo, del suo Presidente Leone, dell'interprete ufficiale che ne è il guardasigilli, della democrazia cristia-

na nelle sue posizioni di insieme. E noi non dobbiamo meravigliarci, onorevoli colleghi, non dobbiamo scandalizzarci, come faceva invece ieri sera un collega di parte democristiana, che questa concezione, che questa strumentalizzazione del provvedimento venga oggi respinta, sia oggi non gradita a coloro che dovranno esserne i beneficiari; essi non sono i beneficiari passivi di un provvedimento di clemenza, ma sono i beneficiari attivi di un processo di rinnovamento, di marcia in avanti, di reale democratizzazione del nostro paese.

Non è questa, ovviamente, la posizione delle forze che unitariamente hanno promosso questa iniziativa e noi, giunti a questo punto del dibattito, vogliamo sempre richiamarci a quello che è il suo titolo di maggior valore, il fatto cioè che questo provvedimento è una iniziativa di tutta la sinistra laica e cattolica, accomunata ancora una volta in una apertura critica verso la situazione politica e quindi coraggiosa sulle misure da adottare.

Due elementi di valutazione, onorevoli colleghi, contraddistinguono questa impostazione unitaria e democratica. Il primo è che i fatti dai quali il provvedimento prende le origini si sono determinati fundamentalmente per una carenza, per un ritardo dell'iniziativa politica di Governo in ordine ad esigenze fondamentali, del tutto mature.

La scuola è in una crisi di fondo che investe tutto il campo dell'istruzione: il tipo di insegnamento, i suoi risultati, i mezzi con cui è attuato. Le istituzioni culturali sono condizionate e dominate da interessi estranei, mercantili, dal politicantismo governativo. La struttura economica del paese non è saldamente fondata su presupposti di utilità generale, è dominata dalle incontrollate scelte dei grandi gruppi: ancora recentemente il dibattito che si è avuto in quest'aula sul decreto economico ha sottolineato come esista un largo schieramento politico e parlamentare orientato a dare massimo rilievo a nuovi cardini di una politica economica, di un indirizzo di sviluppo economico e sociale del nostro paese per l'aumento dell'occupazione, l'elevazione dei redditi di lavoro e l'allargamento delle possibilità produttive, la disciplina dei programmi dei monopoli, l'impiego del capitale pubblico in direzione delle larghe esigenze di vita civile, il riconoscimento della libertà dei lavoratori e del loro reale potere di contrattazione.

Orbene, di fronte a questi problemi il Governo ha sempre maggiore resistenza a ricorrere ad un serio orientamento riformatore, ricerca sempre più volentieri la strada delle

misure di emergenza, delle soluzioni che non risolvono i motivi di fondo del disagio. Ecco come si crea quella situazione permanente di attrito, di vivace insoddisfazione, di contestazione che è la vera origine di questi fatti dei quali il legislatore in questa sede deve occuparsi. Di questa azione sono protagonisti, come è naturale, ancora una volta operai, studenti ed intellettuali, ancora una volta uniti quali forze di avanguardia in una nuova sostanziale visione democratica della nostra società.

Essi danno quotidianamente vita a manifestazioni, agitazioni che sottolineano di fronte al paese l'acutezza dei problemi, la necessità di risolverli, che indicano nuove strade. Ed essi assolvono quindi sostanzialmente una funzione democratica che solo la colpevole inerzia del Governo può giudicare artificiosa o eccessiva.

Ma questa realtà nuova che si è espressa in forma talvolta vivace, tumultuosa, come viene fronteggiata? Ecco il secondo elemento che caratterizza la spinta dalla quale ha preso le mosse l'iniziativa per l'amnistia. Questa realtà nuova è fronteggiata con i metodi vecchi, i metodi della repressione, della polizia, dell'ordine, naturalmente dell'ordine statico da mantenere a qualsiasi prezzo. Lo Stato ed i suoi organi rinunciano sistematicamente ad una funzione attiva di propulsione, di anticipazione, di realizzazione di valori nuovi maturi e legittimi e si chiudono di fronte a coloro che sono i protagonisti, gli operai e gli studenti, in difesa del vecchio, in difesa di ciò che è superato. Lo Stato rinuncia all'intelligenza ed alla ragione e ripiega sulla violenza, sulla forza della repressione.

Ma questo metodo, com'è inevitabile nella dialettica della vita politica, apre ferite e contrasti più profondi; da qui una tardiva presa di coscienza, da qui lo stimolo, al fine recepito, subito, ad intervenire positivamente. Ecco perché, per noi e, credo, per tutte le forze che hanno promosso questa iniziativa di amnistia, il provvedimento non può essere altro che un atto di apprezzamento, di riconoscimento, di rinnovo democratico verso fatti, episodi, protagonisti che rischierrebbero di pagare singolarmente il costo di un ritardo, che solo il Governo deve autocriticamente accollarsi.

Qui siamo di fronte, onorevoli colleghi, per esprimerci in linguaggio anche giuridico, ad una grande esimente di ordine politico e di ordine sociale, che proprio il Parlamento, che è il più alto depositario dei valori della società nazionale e del rispetto e dell'attuazio-

ne dei principi costituzionali, deve solennemente sancire.

Ecco, onorevoli colleghi, il significato nuovo e particolare di questa amnistia, del provvedimento che stiamo esaminando in questo contesto politico, che vuole inserirsi come elemento di continuità e di auspicio — altro che come monito! — sulla strada del rinnovamento della nostra società e delle nostre istituzioni, che può aprire una pagina nuova nei rapporti tra il Parlamento ed il paese, tra il paese legale e il paese reale.

E da qui, onorevoli colleghi, devono derivare le caratteristiche del provvedimento, che deve essere non largo, ma coerente a questa impostazione.

Tre aspetti noi vogliamo essenzialmente rilevare a proposito del modo in cui esso è invece pervenuto al nostro esame. In primo luogo i fatti da cui l'iniziativa dell'amnistia prende le mosse hanno posto esigenze generali, non particolari o settoriali. E bene ha fatto il Senato, con buona pace dell'onorevole Alessi, a prendere atto delle finalità politiche, insite a manifestazioni e agitazioni, in quanto in esse era contenuta una profonda volontà di rinnovamento, di partecipazione alla realizzazione di una nuova struttura più conseguentemente democratica, più conseguentemente ispirata al nostro dettame costituzionale. Ma gli effetti di questo movimento (ecco il nostro primo rilievo), di questa volontà rinnovatrice, di questa spinta si sono estesi, come era inevitabile, ai campi attigui, ai campi più larghi dell'intervento delle forze popolari nel paese, dalla scuola alla cultura, dal lavoro alla pace. Il fronte dei nuovi valori democratici, che queste manifestazioni di lotta hanno avuto il merito di affermare, è invisibile.

Guardiamo d'altronde ai protagonisti. Non a caso i protagonisti delle lotte per una nuova università, per la libertà della cultura, per il progresso nelle fabbriche, nelle campagne, per l'emancipazione, per la pace, hanno lottato fianco a fianco. E constatiamo che sono sempre quelli, operai, studenti e intellettuali, a Roma come a Venezia, a Milano come a Torino, come a Palermo, come nelle decine e decine di altri incontri cui hanno dato vita. Ma perché il riconoscimento del valore di questa lotta per una società più democratica dovrebbe trovare sbarrate soltanto le porte del carcere dell'Ucciardone di Palermo, dove langue da tre anni Franco Padrut che ha rivendicato la fine dei bombardamenti nel Vietnam e la cessazione delle ostilità, che oggi sono diventati patrimonio acquisito del-

la maggioranza delle forze democratiche, delle forze consapevoli del nostro paese? Perché non dovrebbero avere ingresso nell'applicazione del provvedimento i mezzadri e i coloni del centro e del sud che si battono, anche individualmente, contro l'abbandono delle campagne per nuovi indirizzi di politica agraria? Perché il provvedimento dovrebbe considerare materia estranea l'iniziativa combattiva di quegli intellettuali che, rifiutando di inserirsi nella catena degli interventi speculativi o politici, hanno reclamato una fisionomia autenticamente culturale, cioè disinteressata e aperta a tutti, alle manifestazioni di Venezia, di Milano, di Spoleto? Forse il loro esempio non è oggi già dilagato a sollevare, beneficamente per la cultura italiana, il sospetto di autenticità culturale e democratica su quasi tutta la fiera dei premi e delle mostre, con cui la cultura ufficiale e mercantile imprigiona e condiziona l'attività creatrice?

Il provvedimento — ecco il primo rilievo — non può essere quindi discriminatorio, non deve contenere esclusioni significative, non deve nutrire miopi fobie.

In secondo luogo, il provvedimento di amnistia deve essere completo nell'includere tutta la casistica dei fatti (che non è quella tradizionale avendo dato luogo ad una serie di manifestazioni nuove) senza ingiustificate esclusioni.

Diciamo subito che non ci riferiamo alla struttura formale del provvedimento (se esso cioè dovesse mantenere il riferimento al titolo dei reati o se bene si sia fatto ad accettare il criterio della pena edittale, con opportune integrazioni). Proprio perché il problema è un altro, noi disconosciamo la legittimità di certe esclusioni operate in particolare al Senato, su iniziative appoggiate dal Governo, che sono proprio il frutto di quella tendenza riduttrice e ispirata a riserve che noi denunciavamo caratterizzare la posizione di talune forze nei confronti del provvedimento.

Vogliamo dare in concreto la misura di tali riserve? Sarebbe facile escludere dal provvedimento di amnistia, se la sua attuale formulazione rimanesse inalterata, i capi del movimento, facendoli passare per capi o promotori di associazione a delinquere. Sarebbe facile colpire i professori che hanno mostrato sensibilità democratica e culturale, esprimendo solidarietà agli studenti, facendo passare il loro comportamento per apologia di reato. Sarebbe difficile mettere al riparo dai reiterati attacchi della polizia (ecco, onorevole Alessi, la portata dell'inclusione del reato di

calunnia !) i giovani che si troveranno domani invischiati in un processo per calunnia dopo avere fondatamente denunciato per eccessi alcuni poliziotti che poi hanno trovato facile assoluzione da parte di quei magistrati che ne condividono la nozione di ordine pubblico o che hanno anch'essi il feticcio dell'autorità dello Stato. (*Interruzione del deputato Alessi*).

Occorre tutelare i giovani che hanno subito la violenza repressiva della polizia.

È arbitrario infine, a nostro avviso, dichiarare legittime la protesta e l'azione contro le forze amministrative e non quelle contro i responsabili del potere politico e (perché no?) anche del potere giudiziario. E potremmo continuare per rendere chiaro il risultato cui porterebbe questa assurda discriminazione, soggettiva od oggettiva.

Devo però aggiungere che vi è un altro motivo, il motivo principale e di fondo, che ci induce a dichiararci d'accordo con tutte le proposte tendenti a riportare l'applicazione della norma a quella che è stata la realtà dei fatti da cui essa ha preso le mosse.

Questa nostra osservazione, un'osservazione di carattere politico, tende a porre in evidenza il fatto che noi cogliamo, sottostante a questo provvedimento, una volontà riduttrice che il Governo e la democrazia cristiana hanno già manifestato al Senato e che intendono, sembra, manifestare ulteriormente in quest'aula; la volontà, cioè, di accentuare l'isolamento nei confronti di quelle iniziative e di quei movimenti, di far pesare un sospetto di pericolosità sociale su di essi; ritroviamo — vorrei dire — la sottile perfidia di far pesare su fatti e su protagonisti l'alone quasi di una violenza sovvertitrice attraverso la esclusione di fatti che non hanno avuto in realtà applicazione ma che solo con l'essere ricordati, solo con l'essere menzionati, fanno cadere un'ombra di sospetto su forze, su movimenti che hanno invece combattuto energeticamente, fermamente, clamorosamente, ma sempre per nobili ideali di rinnovamento.

Tutti coloro che hanno partecipato ai fatti, a nostro avviso, devono per legge ritenersi esenti da ogni imputazione di dolo, di antiggiuridicità: questo dovrebbe essere il criterio coerente con la premessa di un provvedimento che non può che essere un provvedimento chiaramente riparatore. E con questo spirito, onorevoli colleghi, noi ci schiereremo per una coerente modifica del provvedimento in questo senso.

Terzo rilievo: i limiti temporali e le altre modalità della legge di amnistia devono co-

stituire una dimensione naturale del provvedimento e non una dimensione artificiosa o discriminatoria del provvedimento. E mi spiego. Questo largo movimento di protesta ha occupato, è vero, il 1966, il 1967, il 1968 in una affluenza, in una ampiezza, in una intensità crescenti. Esso è legato al maturare di insopportabili situazioni di disagio, che vuole spezzare; ma esso non può essere legato, fissato ad una data convenzionale. Potremmo dire che esso ha inizio con se stesso, nel momento in cui acquista la consapevolezza della propria forza, della propria capacità di iniziativa, della propria volontà di metodi di lotta nuovi per la realizzazione di vecchie aspirazioni, di vecchie esigenze di rinnovamento. Esso non può avere inizio con una data del calendario prescelta dal Governo.

Siamo quindi decisamente contrari alla fissazione di un *dies a quo*; riteniamo ancora che quanti non potranno fruire dell'amnistia debbano godere di indulto non condizionato nella misura di tre anni, secondo l'originaria proposta del disegno di legge.

E concludiamo, onorevoli colleghi, non con un invito al ravvedimento. Non buttiamo la legge sul piatto della bilancia delle riforme. Noi salutiamo invece i protagonisti di queste dure lotte, che restano i figli più coraggiosi della gioventù studiosa e della classe operaia, questi diecimila denunciati o arrestati; li additiamo al paese per la funzione democratica che hanno assolto e di cui sempre più tutta la società nazionale dovrà dare loro atto; e rinnoviamo l'impegno e l'augurio fiducioso perché una chiara intesa fra le forze di sinistra porti avanti, dopo questa iniziativa, le istanze di profondo rinnovamento per cui essi e noi combattiamo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Caradonna. Ne ha facoltà.

CARADONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge per la concessione di amnistia e di indulto, attualmente in discussione, trae motivo principale dai moti studenteschi che si sono verificati prima delle elezioni politiche. Se detta proposta prevedesse soltanto clemenza per le agitazioni studentesche, io sarei senz'altro ad essa favorevole. Invece, la si è voluta ampliare, introducendovi anche la clemenza per le agitazioni di carattere sindacale.

A proposito dei movimenti studenteschi, sento di affermare che il provvedimento pro-

V LEGISLATURA -- DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1968

posto vuole essere una specie di alibi, da parte degli esponenti della classe politica, che evidentemente hanno speculato sulle agitazioni stesse e si sentono, in definitiva, un po' colpevoli per ciò che è poi avvenuto in realtà nelle università. Certo, io sono favorevole al provvedimento di clemenza nei confronti degli studenti. Dobbiamo infatti riconoscere che le amnistie devono intervenire quando lo Stato abbia pienamente dimostrato la sua carenza. Lo Stato, invero, non ha dimostrato di poter provvedere all'amministrazione della giustizia con quella serietà che esso dovrebbe avere. Noi che, dalla nostra parte, siamo i difensori dello Stato, non possiamo riconoscere in esso, così come è rappresentato attualmente in tutte le sue funzioni, quello Stato ideale nel quale i cittadini devono riconoscere l'ordinamento giuridico, la disciplina dei propri diritti, la tutela della propria libertà.

Certo, esisteva innanzi tutto il problema della crisi nelle università italiane: crisi dovuta ad inefficienza di strutture e a sistemi antiquati. Certo, quando gli studenti hanno protestato contro un determinato sistema di esami, contro il sistema che porta a volte gli studenti a essere promossi o bocciati a seconda dello stato di nervosismo in cui si trova un docente universitario, hanno agito per affermare l'esigenza morale di effettive riforme e di garanzie per gli studi. L'insufficienza delle cattedre, del corpo dei docenti e l'affluenza massiccia nelle università, nonché l'insufficienza degli istituti e dei laboratori, avevano portato fatalmente gli studenti a una situazione di scontento che si ripercuoteva anche sulle loro famiglie.

Il potere politico non è riuscito a risolvere la crisi dell'università italiana e naturalmente vi è stata una base fatale sulla quale si sono potute instaurare delle manifestazioni politiche che hanno condotto anche ad eccessi e a forme di anarchismo sulle quali bisogna riflettere perché esse denotano veramente, a parte le speculazioni che vi si sono instaurate sopra, una forma estrema di reazione da parte di certi strati della gioventù contro un sistema che contestano, perché in esso non si riconoscono, ravvisandovi non già la giustizia, ma soltanto la ipocrisia.

È evidente che lo Stato è stato carente. Se la legge andava tutelata, lo doveva essere integralmente. Invece, onorevole ministro — io sono stato diretto testimone — la magistratura si è spesso comportata in queste situazioni in una maniera tale per cui non si può non credere alla crisi dello Stato italiano, anche per

quanto riguarda l'ordine giudiziario. I procuratori della Repubblica sono intervenuti e hanno agito a seconda dei loro timori e delle loro considerazioni politiche. Spesso si sono colpiti i giovani, ma non si sono colpiti certi docenti universitari che erano stati spesso i fomentatori di certe situazioni, non solo, come è stato qui detto, sotto l'aspetto dell'istigazione a delinquere, ma anche — ricordiamo la questione dello studente Paolo Rossi e la fine ingloriosa del rettore dell'università di Roma professor Papi — rendendosi promotori di veri e propri reati, commessi personalmente e mai perseguiti.

Si tratta di reati di violenza. Noi abbiamo visto più volte professori universitari comunisti malmenare gli studenti, promuovere gli studenti sol perché comunisti e bocciarli sol perché dediti all'agitazione. E sappiamo tutti che ciò è avvenuto nell'università italiana senza che lo Stato minimamente intervenisse. Naturalmente lo Stato è intervenuto a reprimere sul piano giudiziario solo quando vi è stata magari la reazione di altri studenti, di altri giovani di fronte alle carenze dello Stato. Ma è troppo comodo fare intervenire lo Stato solo quando vi sono da metter dentro gli uni e gli altri, perché in tal caso vi è il pretesto di essere imparziali.

Tutto questo è stato veramente indecoroso. Io sono stato testimone dei fatti ultimi all'università di Roma, nei quali gli aggrediti si sono visti poi imputati di reati — e tra questi io stesso — che hanno commesso soltanto per difendersi.

Abbiamo visto la magistratura concedere immediatamente la libertà provvisoria o denunciare a piede libero elementi di una parte politica e mantenere altri in stato di detenzione. Francamente, insomma, lo Stato ha dato una manifestazione di incoerenza, nonché di assenza sul piano della tutela della legge, tale che oggi l'amnistia è forse l'unica via per evitare che si commettano ingiustizie, che indubbiamente colpirebbero della gente a casaccio.

Ne abbiamo avuti molti esempi. Chi può dire più che il giudice oggi, soprattutto di fronte ad un reato politico, giudica secondo coscienza ed in base all'interpretazione della legge? Vi sono stati casi scandalosi di ogni genere; e sappiamo che ormai il magistrato, soprattutto di fronte ad un reato politico, ma anche là dove la politica non c'entra, giudica secondo le proprie vedute ed i propri convincimenti politici specie da quando si è permesso che all'interno dell'ordine giudiziario si

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1968

svolgersero conflitti di carattere politico ed ideologico, dai quali l'ordine giudiziario doveva, proprio per la sua indipendenza di giudizio, essere completamente tenuto fuori. Ma questa è la realtà di uno Stato che oggi traballa da tutte le parti e che non si può certamente tutelare con forme di ipocrisia o con riforme a metà o con delle iniziative che invitano alla pacificazione. I problemi sono ben altri, sono quelli dello scontento di larghissima parte della gioventù italiana, e soprattutto studentesca, verso il sistema che questa gioventù contesta, senza saper bene, magari, per buona parte, quale soluzione positiva poi dare, e senza rendersi conto della speculazione politica che sopra questo generale scontento si impianta. Una speculazione — intendiamo confermarlo qui — alla quale i giovani hanno tentato, almeno coloro che erano in buona fede, di sfuggire.

Noi sappiamo che il partito comunista, che si fa sostenitore di questo provvedimento di amnistia e ne sollecita una formulazione più ampia, vuole arrivare a controllare, onorevole ministro della giustizia, completamente il movimento studentesco anche attraverso i « gorilla » del partito. Vi sono stati casi, anche recenti, che la magistratura e la polizia non ignorano (perché abbiamo una polizia ed una magistratura che intervengono, non a seconda della notizia che hanno di un reato, ma a seconda del clamore che questa notizia suscita e a seconda dell'opportunità politica: è questa la realtà italiana di fronte a cui ci troviamo), in cui il partito comunista ha cercato di impossessarsi delle agitazioni studentesche per indirizzarle secondo i propri fini politici.

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, la prego di moderare le sue espressioni per il doveroso riguardo all'ordine giudiziario.

CARADONNA. Modererò le mie espressioni, ma esprimo una realtà. E d'altra parte ho detto queste stesse cose come deputato al procuratore della Repubblica in una mia deposizione precisa per la quale mi presentai spontaneamente.

Di contro a questo c'è uno Stato che non riesce a provvedere a delle riforme e che interviene per tutelare l'ordine pubblico solo quando oltre gli agitatori di sinistra possono essere messi in galera gli agitatori di destra.

Ora questa piccola politica sull'applicazione della legge e sui poteri dello Stato è veramente qualcosa che indica uno stato di caren-

za morale degli organi che dovrebbero tutelare la legge in Italia.

Ecco perché io, per quanto riguarda l'amnistia agli studenti e ai giovani, sono perfettamente d'accordo, perché non si è avuto il coraggio — diciamo la verità — di incriminare certi non giovani o di rimuovere dalla cattedra certi professori universitari che in definitiva, o per la propria carriera, o per atteggiamenti che volevano apparire popolari, hanno commesso nel campo delle università reali ben più gravi di quelli che poteva commettere uno studente tirando un sasso a un poliziotto o sfasciando la porta di un'auto.

E siccome lo Stato italiano non ha il coraggio di applicare la legge integralmente, tanto vale allora coprire il tutto con un'amnistia che trarrebbe anche d'impaccio quella magistratura italiana che spesso — purtroppo anche per colpa del potere politico — ha dimostrato segni di incertezza e di divisione che hanno fatto vacillare, poi, la certezza del diritto nel nostro paese.

Quindi io sono dell'avviso che questo progetto di amnistia, se riguardasse soltanto i moti studenteschi, dovrebbe essere approvato per cercare per lo meno di chiudere una pagina che comunque chiusa non sarà, perché i problemi dell'università italiana restano in piedi scottanti, e restano soprattutto in piedi l'insoddisfazione ed il senso di rivolta della gioventù verso un sistema che si dimostra il più delle volte ingiusto, ipocrita, inadeguato ai problemi del momento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

Presentazione di un disegno di legge.

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Modificazione agli articoli 28 (interdizione dai pubblici uffici) e 708 (possesso ingiustificato di valori) del codice penale ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 1968

Per lo svolgimento di una interrogazione.

ARZILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARZILLI. Desidero sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione sui fatti di Pisa presentata ieri dagli onorevoli Raffaelli ed altri. L'urgenza deriva dalla necessità di contribuire a comporre positivamente la vertenza che è sorta in seguito alle lettere di sospensione inviate dalla Saint Gobain ad oltre 300 dipendenti, anche per riportare serenità e distensione tra i cittadini pisani.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già sollecitato la risposta sia alla interrogazione del suo gruppo sia a quelle presentate sullo stesso argomento da colleghi di altri settori politici. Penso quindi che lo svolgimento di queste interrogazioni potrà avere luogo quanto prima.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI